



STATUTO DELL'UNIONE DELLE PROVINCE DEL LAZIO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

A norma dell'articolo 3 dello Statuto dell'Unione Province d'Italia (UPI) è costituita l'Unione delle Province del Lazio (di seguito UPI Lazio).

Ad essa aderiscono, con apposite decisioni dei propri organi deliberanti le Province Enti di area vasta di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

In quanto Ente di area vasta, può aderire all'Unione anche la Città Metropolitana di Roma Capitale, sempre con decisione dei propri organi deliberanti.

ARTICOLO 2

Scopi dell'UPI Lazio

L'UPI Lazio, nel rispetto dell'autonomia delle Province e degli Enti associati nonché dei rispettivi Statuti, rappresenta gli enti associati nei confronti della Regione e delle altre associazioni degli enti locali e si propone le seguenti finalità:

- 1 esaminare e formulare proposte sui problemi istituzionali, politico-amministrativi, economici e sociali, di programmazione, di assetto e tutela del territorio e dell'ambiente promuovendone la discussione e la soluzione al fine di valorizzare la posizione e le funzioni dell'Ente di area vasta nell'ordinamento democratico dello Stato, nel quadro della difesa e dello sviluppo delle autonomie locali sulla base dei principi della Costituzione Repubblicana;
- 2 promuovere, mantenere e coordinare contatti, momenti di studio e di iniziativa fra le Province, la Città Metropolitana di Roma Capitale, gli organi statali, regionali, subregionali e locali, la società civile, le associazioni di categoria e sindacali su tutti i problemi e gli interessi delle Province e degli Enti di area vasta, a carattere regionale e nazionale e comunitario;
- 3 realizzare per conto proprio e degli organismi associati studi e ricerche nel campo economico e sociale su temi di interesse delle Province e degli Enti di area vasta; disporre le azioni necessarie alla comunicazione ed alla diffusione dei temi oggetto di approfondimento;
- 4 promuovere, d'intesa anche con la Regione, gli altri Enti Locali e le loro Associazioni tutte le iniziative dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale;
- 5 assicurare la partecipazione a organismi comuni con la Regione, gli altri Enti Locali e le loro Associazioni che abbiano come obiettivi e finalità il miglioramento ed il coordinamento dei rapporti tra gli enti locali operanti nel territorio;
- 6 promuovere e coordinare la partecipazione delle Province del Lazio alle attività dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);
- 7 promuovere e coordinare l'attività degli Enti associati in ordine a proposte di legge che favoriscano il riconoscimento pieno del ruolo e delle funzioni delle Province e degli Enti di area vasta nel quadro dell'ordinamento repubblicano.



ARTICOLO 3

Organi dell'UPI Lazio

Sono Organi dell'UPI Lazio:

- L'Assemblea Generale;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dell'UPI Lazio è costituita da tutti i Consiglieri di ciascun Ente di area vasta associato, sono altresì componenti di diritto dell'Assemblea i Presidenti delle Province e, ove associata, il Sindaco metropolitano di Roma Capitale.

Nel caso in cui la natura dell'argomento lo richieda, il Presidente dell'UPI Lazio potrà invitare alle Assemblee funzionari dell'Unione, degli Enti associati ed esperti esterni senza diritto di voto.

L'Assemblea Generale, in prima convocazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e, in seconda convocazione, dopo un'ora da quella indicata per la prima convocazione, con la presenza di un terzo dei Consiglieri stessi.

Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno o quando almeno un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta.

ARTICOLO 5

Compiti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale:

- a. determina gli indirizzi politici e programmatici dell'azione di UPI Lazio;
- b. approva le modifiche dello statuto;
- c. tratta di ogni argomento che le venga sottoposto dal Presidente o proposto nella richiesta di convocazione di cui all'articolo 4;
- d. elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- e. ratifica i provvedimenti straordinari assunti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

Convocazione e riunione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente per mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima della riunione.

Gli Enti associati che intendono proporre l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno dell'Assemblea devono far pervenire la richiesta redatta secondo le modalità di cui alla lettera c) del precedente articolo 5 al Presidente almeno dieci giorni prima della data di riunione e il Presidente dovrà darne notizia agli organi prima della data dell'Assemblea Generale.



ARTICOLO 7

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'UPI Lazio, convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle loro deliberazioni.

In caso di urgenza per oggetti di cui è competente il Consiglio Direttivo, il Presidente può ad esso sostituirsi, riferendo però allo stesso per la ratifica del suo operato, in una riunione da convocarsi entro trenta giorni.

In caso di assenza prolungata o di impedimenti le funzioni di Presidente dell'UPI Lazio vengono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo e supportato dal Direttore e dagli Uffici di segreteria, dispone il disbrigo delle pratiche correnti dell'UPI Lazio, indica i funzionari, gli impianti e i dirigenti dell'ufficio di segreteria, presenta al Consiglio Direttivo le proposte di bilancio, i rendiconti e i piani di lavoro dell'Unione.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente dell'UPI Lazio, dai Presidenti delle Province, e, ove associata la Città metropolitana di Roma Capitale, dal Sindaco metropolitano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ed è valido con la presenza di almeno tre componenti.

I Presidenti delle Province possono delegare, in forma scritta, un Consigliere provinciale a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo nei limiti della delega conferita.

Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità prevale la posizione del Presidente.

ARTICOLO 9

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) rappresenta e dirige l'UPI Lazio attuando le finalità statutarie e gli indirizzi e decisioni stabilite dalla Assemblea;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) nomina il Direttore su proposta del Presidente;
- d) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti straordinari che dovranno essere sottoposti successivamente alla ratifica dell'Assemblea;
- e) individua, nelle more della elezione dei nuovi organi dell'UPI Lazio, il Presidente supplente e il Vicepresidente supplente;
- f) conferisce deleghe su argomenti specifici ai suoi componenti o ai componenti dell'Assemblea.



ARTICOLO 10

Il Revisore di Conti

Il Revisore dei Conti è indicato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i Revisori degli Enti associati.

Il Revisore esamina il rendiconto dell'Unione.

ARTICOLO 11

Il Direttore

Il Direttore di UPI Lazio è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

Il Direttore partecipa, con funzioni consultive alle riunioni degli organi dell'UPI Lazio, ne redige i verbali che firma assieme al Presidente, dirige e cura l'andamento degli Uffici, dà esecuzione alle deliberazioni, compie gli atti di gestione finanziaria e amministrativa ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa e la stipula di contratti.

ARTICOLO 12

Gli Uffici di Segreteria

Per lo svolgimento delle sue attività l'UPI Lazio è dotata di un ufficio di segreteria e si avvale di dirigenti e funzionari indicati dagli enti associati.

ARTICOLO 13

Durata delle cariche

I componenti degli organi dell'UPI Lazio restano in carica per la durata del rispettivo mandato di appartenenti agli organi, monocratici o collegiali, degli Enti associati, sono confermabili e decadono dalle cariche con la perdita della qualità di appartenenti agli organi degli Enti associati.

Gli appartenenti agli organi degli Enti associati rinnovati da elezioni, monocratici o collegiali, subentrano di diritto nei rispettivi organi collegiali dell'UPI Lazio all'atto della loro proclamazione.

In caso di surrogazione, i consiglieri subentrano di diritto nella Assemblea Generale successivamente alla adozione della relativa deliberazione da parte del rispettivo Consiglio.

Qualora il componente decaduto ricopra la carica di Presidente o Vicepresidente dell'UPI Lazio, si procederà a nuova elezione alla prima Assemblea Generale utile. Nelle more del rinnovo, resta in carica il Presidente uscente nel termine del comma successivo.

Le cariche elettive hanno durata massima quinquennale, decadono comunque con il rinnovo della maggioranza dei Consigli degli Enti associati e devono essere rinnovate entro tre mesi dalla proclamazione dei nuovi organi degli Enti associati.

Nel caso di commissariamento dell'Ente associato, il Commissario partecipa al Consiglio Direttivo.

I componenti delle delegazioni dell'UPI Lazio, formate per la partecipazione agli eventi istituzionali, internazionali, nazionali e regionali, sono composte dai componenti del Consiglio Direttivo, membri di diritto, e da membri designati dalle rispettive Province, tenuto conto di una equilibrata rappresentanza politica e territoriale e fatti salvi gli indirizzi e l'autonomia dell'istituzione che organizza l'evento.



ARTICOLO 14

Patrimonio

Il patrimonio dell'UPI Lazio è costituito da:

- a) una quota associativa stabilita in Euro 0,XXX (confronta prospetto allegato) ad abitante, salvo successivi adeguamenti secondo le risultanze dell'ultima rilevazione ufficiale della popolazione condotta dall'ISTAT;
- b) eventuali contributi straordinari il cui ammontare sarà determinato sulla base di progetti da realizzare ed incarichi secondo le finalità dell'Unione. Qualora gli Enti associati non adempiano all'obbligo di versamento dopo la notifica da parte dell'UPI Lazio di messa in mora, trascorso il sessantesimo giorno il Consiglio Direttivo può proporre la revoca dell'adesione dell'Ente associato inadempiente all'Assemblea, fatto salvo il recupero della quota secondo le procedure previste dall'articolo 270, punto 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL;
- c) dai beni mobili acquisiti a vario titolo dall'UPI Lazio con risorse proprie o di altri Enti e Associazioni.

ARTICOLO 15

Gestione finanziaria

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° di Gennaio e termina il 31° Dicembre dello stesso anno.

L'UPI Lazio, premesso quanto sopra è tenuta a redigere entro il 31 gennaio un regolare bilancio di previsione, da chiudersi a pareggio ed entro il 30 marzo il rendiconto consuntivo dell'anno precedente. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea.

Le "previsioni di entrata" debbono contenere l'ammontare dei "contributi ordinari" e di quelli "straordinari" dei singoli consociati e l'ammontare dei proventi da manifestazioni e gestioni accessorie. Le "previsioni di spesa" devono mirare al raggiungimento degli scopi e delle finalità programmate dall'UPI Lazio.

Analogo obbligo ricade sull'UPI Lazio per la predisposizione del conto consuntivo, da redigere e da approvare entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

ARTICOLO 16

Rapporti con le Province e gli Enti Associati e con le altre Associazioni degli EE.LL.

I rapporti fra l'UPI Lazio e gli Enti associati sono regolati dalle norme contenute nella Parte Terza del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 TUEL (articoli 270 e ss.).

Gli enti associati, in particolare, possono:

- con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita dell'Unione locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio;
- autorizzare l'assegnazione dei propri dipendenti presso l'UPI Lazio;
- stipulare accordi e convenzioni con l'UPI Lazio per la realizzazione di ulteriori servizi e attività.



L'UPI Lazio si coordina con le altre associazioni regionali delle autonomie locali per promuovere attività e iniziative che rendano più efficace la rappresentanza degli enti locali laziali, anche attraverso la condivisione di strutture e servizi comuni.

ARTICOLO 17

Indennità e rimborsi.

Per le funzioni di Presidente può, ai sensi e nei limiti della legge, essere previsto un rimborso delle spese sostenute nell'espletamento di incarichi svolti nell'interesse dell'UPI Lazio.

Il rimborso di eventuali spese sostenute dai componenti dei vari organi può essere a carico degli Enti associati di provenienza. Saranno a carico dell'UPI Lazio tutte le spese di rappresentanza disposte dal Presidente.

ARTICOLO 18

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le norme del libro 1°, titolo 2° capo 3° del Codice civile.